

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi

abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235 **Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (GU n. 293 del 18/12/2007)** **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 novembre 2007

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

REGOLAMENTI DELLA SCUOLA

A) REGOLAMENTO DI ISTITUTO

1. **Norme generali per gli allievi**
2. **Ingresso – Uscita – Ritardi**
3. **Spostamenti all'interno della scuola – Intervallo – Uso dei servizi**
4. **Mensa**
5. **Rapporti scuola-famiglia**
6. **Scioperi ed assemblee sindacali**
7. **Attività para ed extrascolastiche**
8. **Personale docente e collaboratori scolastici**

B) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

C) PIANO DI EVACUAZIONE

D) INDICAZIONI PER PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO

E) PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO

F) SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONVENUTE CON LA SOCIETA' "REALE MUTUA"

G) POLITICA D'USO ACCETTABILE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

A) REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1. NORME GENERALI PER GLI ALLIEVI

- **Le norme contenute nel presente Regolamento, definite dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio Docenti, valgono per tutte le attività scolastiche (lezioni obbligatorie, attività opzionali/facoltative, lo studio assistito) per le attività para ed extrascolastiche (gare sportive, uscite didattiche, viaggi-soggiorni d'istruzione, ecc..)**
- Gli allievi sono tenuti ad avere il massimo rispetto di tutte le persone con cui vengono a contatto nella scuola e durante le attività didattiche che si svolgono all'esterno della scuola.
- Devono avere la massima cura di tutto quanto la scuola mette a loro disposizione, nonchè di tutti gli oggetti personali o altrui.
- E' vietato portare a scuola oggetti che possano arrecare danno alle persone o alle cose.
- Occorre astenersi dal portare a scuola oggetti di valore e comunque non devono essere lasciati incustoditi: la scuola non risponde di eventuali smarrimenti o della scomparsa di oggetti personali.
- Tutto ciò che è nella scuola appartiene a tutti e deve essere rispettato; eventuali danni provocati volontariamente saranno risarciti da chi li ha causati. Se non sarà possibile individuare il o i responsabili, il danno sarà risarcito da tutti gli alunni presenti all'episodio o dall'intera classe, sentito il parere dei Consiglio di Classe, presenti i rappresentanti dei genitori.

- In base a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n° 30 del 15/03/07, è vietato utilizzare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'intero orario scolastico in quanto rappresentano elementi di distrazione "...sia per chi li usa che per i compagni oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente..." (Direttiva M.P.I. sopra citata). Per comunicazioni urgenti nell'orario scolastico si userà il telefono dell'Istituto. Ovviamente si possono portare a scuola gli strumenti elettronici che sono usati nel laboratorio di informatica.
- Inoltre è vietato acquisire e divulgare immagini, suoni e filmati o registrazioni vocali relativi alla comunità scolastica e alle attività scolastiche, all'interno e all'esterno dell'Istituto. Chi raccoglie e utilizza dati personali mediante i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici deve informare e richiedere il consenso alle persone interessate. Per chi diffonde immagini e dati altrui senza autorizzazione – tramite mms o internet o altro – sono previste multe che vanno da € 3.000 sino ad un massimo di € 18.000 e nei casi più gravi da € 5.000 a € 30.000, oltre a sanzioni disciplinari stabilite dalla Scuola (Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n° 104 del 30/11/2007)
- I ragazzi, nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto. Eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti o pericolosi saranno presi in considerazione dal Consiglio di Classe.
- E' necessario, comunque, che i genitori collaborino nello sforzo di garantire una sosta tranquilla degli alunni in prossimità della scuola ed un comportamento corretto all'interno della scuola, nei rapporti con i compagni e con tutto il personale dell'istituto.

2. INGRESSO - USCITA - RITARDI

1.1 – Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00, il mercoledì alle 14.00, nel pomeriggio iniziano alle ore 14.00 e terminano alle ore 16.00.

I cancelli della scuola vengono aperti alle ore 7.40 il mattino e alle ore 13.55 il pomeriggio, a partire dalle ore indicate gli alunni possono accedere al cortile. Gli alunni devono sostare ordinatamente dinanzi alla Scuola in attesa del suono del campanello. Si raccomanda alle famiglie di non mandare a Scuola i ragazzi con troppo anticipo per non lasciarli ai pericoli della strada e per evitare chiassosi agglomerati.

1.2 - Gli alunni possono entrare nelle rispettive aule solo dopo il suono della campana delle ore 8.00, il mattino, e delle ore 14.00, il pomeriggio.

1.3 - Gli alunni che arrivano in ritardo sono tenuti a portare la giustificazione firmata da un genitore (usando l'apposito spazio sul diario) se possibile il giorno stesso o al massimo il giorno successivo. Il ritardo viene annotato sul registro di classe.

1.4 - I ritardi abituali e non motivati costituiscono mancanza disciplinare che sarà valutata dal Consiglio di Classe.

1.5 - L'uscita al termine delle lezioni è regolamentata dal suono della campana. Prima dell'uscita si riordinano l'aula ed il materiale utilizzato. Dopo questa operazione, ogni classe esce ordinatamente e senza schiamazzi, accompagnata fino all'atrio dall'insegnante.

1.6 - L'ingresso o l'uscita in orari diversi da quelli previsti possono essere richiesti dalla famiglia, tramite diario, **in casi eccezionali, per seri motivi** e deve coincidere con l'inizio o con il termine di una lezione. **La richiesta dell'uscita anticipata dovrà precisare se l'alunno/a sarà prelevato/a da un familiare o da altro adulto delegato dalla famiglia (vedi anche articolo 1.7 seguente),**

1.7 - Gli alunni che chiedono l'uscita anticipata devono essere prelevati da un genitore, munito di un documento di riconoscimento; i dati in esso riportati saranno annotati su un apposito registro, su cui lo stesso genitore apporrà la propria firma. Come detto sopra, se i genitori delegheranno altra persona dovranno segnalarlo sul diario, nella richiesta di uscita anticipata; la persona delegata dovrà essere **maggiorenne e munita di documento d'identità**; anche in questo caso i dati saranno annotati su un apposito registro, che sarà firmato dalla stessa persona.

1.8 - E' possibile l'uscita anticipata dell'alunno, senza che egli sia prelevato da un adulto, sempre tramite richiesta su diario da parte di un genitore, **solo se essa coincide con il termine delle lezioni mattutine (ore 13.00) o del dopo-mensa (14.00).**

1.9 - L'eventuale assenza pomeridiana dovrà essere giustificata regolarmente.

1.10 - Le uscite anticipate pomeridiane sono sottoposte alle stesse norme che regolano le uscite anticipate del mattino.

1.11 - Al termine delle attività gli alunni potranno recarsi alle loro abitazioni da soli, senza essere prelevati da un genitore o da altro adulto incaricato, **sotto la responsabilità della famiglia**.

3. SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA-INTERVALLO - USO DEI SERVIZI

2.1 - Gli allievi non possono uscire dall'aula senza il permesso dell'insegnante, neanche nel cambio dell'ora.

2.2 - Gli allievi o le classi che devono spostarsi all'interno della scuola devono essere accompagnati da un insegnante, dal personale ausiliario o essere autorizzati da un docente.

2.3 - Gli allievi possono servirsi del telefono della scuola in casi eccezionali, per problemi di salute, previo consenso dell'insegnante e solo per comunicare con le famiglie

2.4 - L'intervallo, della durata di 10 minuti, si svolgerà tra la terza e la quarta ora. Il mercoledì ci sarà un ulteriore intervallo di 5 minuti tra la quinta e la sesta ora. L'intervallo si svolge fuori dalle aule.

In ogni classe c'è un cestino per i rifiuti ed è lì che devono finire le cartacce, non sul pavimento e neanche sotto il banco.

Gli allievi possono consumare la merenda ed accedere ai servizi igienici per il tempo strettamente necessario. Non è consentito spostarsi da un piano all'altro, correre, saltare né effettuare giochi ritenuti pericolosi a giudizio degli insegnanti o del personale ausiliario.

Quando suona il campanello di fine intervallo si rientra prontamente in aula.

2.5 - Non è consentito agli alunni utilizzare il distributore di bevande e portare a scuola bevande contenute in lattine o in bottiglie di vetro.

2.6 - L'accesso alla segreteria, in sede, è consentito anche agli allievi dalle 11.30 alle 13.30.

4. MENSA

3.1- Tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio è prevista una pausa-mensa (13.00-14.00), durante la quale possono rimanere nei locali della scuola (interni ed esterni) solo gli alunni iscritti al servizio mensa.

3.2 - Al suono della campana gli alunni si recano ordinatamente nei locali predisposti per la mensa dopo aver depositato gli effetti personali in apposito spazio all'interno delle aule.

3.3 - L'ordine con cui le classi accedono alla mensa e le conseguenti modalità di attesa vengono definiti annualmente da apposita commissione, dopo aver verificato il numero degli iscritti a tale servizio nei vari giorni della settimana.

3.4 - Prima di entrare nel locale in cui sarà distribuito il cibo è obbligatorio lavarsi le mani.

3.5 - Durante il pasto gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, non devono urlare e/o giocare con il cibo o con i compagni.

3.6 - Al termine del pasto gli alunni ripongono in contenitori differenziati il contenuto dei vassoi, poi possono recarsi negli spazi indicati per la ricreazione, sotto la sorveglianza degli insegnanti preposti.

3.7 - Durante la pausa mensa non è possibile, per nessun motivo, accedere alle aule, né uscire dal cortile della scuola, il cui cancello esterno deve rimanere chiuso fino alle 13.55 (ved. Punto 1.1)

3.8 - Gli alunni che non osserveranno tali regole saranno esclusi dal servizio mensa.

3.9 - Le assenze dalla mensa, per gli alunni iscritti (con conseguente uscita da scuola al termine delle lezioni del mattino,) devono essere comunicate al collaboratore scolastico addetto, ENTRO LE ORE 8,30, tramite una dichiarazione (scritta e firmata da un genitore) che sarà trattenuta nel registro di classe. L'eventuale assenza pomeridiana dovrà comunque essere regolarmente giustificata il giorno successivo.

5. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

4.1 - Prima di venire a scuola, al mattino ricordarsi di controllare che la cartella sia in ordine e che contenga tutto l'occorrente per le lezioni della giornata. In ogni caso non saranno consentite telefonate a casa per farsi portare materiale mancante.

4.2 - E' necessario che gli alunni si rechino a scuola con un abbigliamento adeguato al luogo.

Per le lezioni di Scienze Motorie occorre l'abbigliamento prescritto dall'insegnante che deve essere indossato nello spogliatoio. Alla fine della lezione gli alunni dovranno cambiare gli indumenti utilizzati.

E' vietato entrare in palestra senza le scarpe da ginnastica.

4.3 - Il diario costituisce mezzo ufficiale di comunicazione tra scuola e famiglia, pertanto deve essere utilizzato esclusivamente in tal senso. La firma dei genitori o di chi ne fa le veci deve essere depositata sul diario nei primi giorni di scuola alla presenza di personale scolastico.

4.4 - Gli alunni devono tenere regolarmente aggiornato il diario e i genitori ne devono prendere visione, firmandolo, ogni giorno.

4.5 - Sul diario, oltre alle annotazioni sulle lezioni, i compiti e le eventuali comunicazioni tra scuola e famiglia, devono essere riportate le valutazioni ed anche le note disciplinari annotate sul registro di classe. Su di esso è vietato scrivere a matita e l'uso del bianchetto; sono previste sanzioni disciplinari per gli alunni che falsificano la firma dei genitori o modificano valutazioni e comunicazioni ufficiali.

4.6 - Le assenze devono essere giustificate, dal genitore o da chi ne fa le veci, nell'apposito settore del diario, il primo giorno del rientro a scuola e nella prima ora di lezione.

4.7 - Per le assenze per motivi di salute superiori ai 5 giorni consecutivi, compresi anche i giorni festivi, non è più necessaria la presentazione del certificato medico, ma la scuola si riserva di richiederlo in caso di assenze prolungate

4.8 - La famiglia è, comunque, tenuta ad avvisare tempestivamente la scuola in caso di assenze prolungate ed in presenza di malattie infettive accertate dal medico.

4.9 - Le assenze superiori a 5 *giorni non per motivi di salute* devono essere comunicate dalla famiglia in anticipo e per iscritto specificando il periodo ed i motivi.

4.10 - Ogni 10 giustificazioni di assenza scritte sul diario(10-20-30), avvenute per qualsiasi motivo, l'alunno deve essere accompagnato da un genitore che giustificherà le assenze di fronte alla Preside, alla Vice-Preside o ai Docenti Collaboratori nelle succursali, che firmeranno accanto all'ultima giustificazione. Qualora per motivi urgenti o di lavoro nessuno dei genitori potesse accompagnare l'alunno, esso è ammesso in classe tramite comunicazione scritta dei familiari nella quale indicheranno quanto prima possibile la loro venuta a scuola per la giustificazione.

Nel frattempo l'alunno non potrà effettuare ulteriori assenze perché saranno ingiustificate.

Ogni assenza non giustificata o falsamente giustificata costituisce mancanza grave e passibile di sanzione secondo questo Regolamento d'Istituto, il Regolamento di disciplina.

4.11 - Le assenze frequenti e ripetute, anche se giustificate dalla famiglia, saranno oggetto di particolare esame da parte del Consiglio di Classe per eventuali iniziative al fine di verificare la validità dell'anno scolastico e di tutelare l'adempimento dell'obbligo scolastico.

4.12- La giustificazione deve essere presentata anche in caso di assenza dalle sole lezioni pomeridiane, compresi i gruppi sportivi.

4.13 - Entro il 15 ottobre di ogni anno sarà notificato l'orario di ricevimento di ciascun insegnante per le comunicazioni riguardanti i singoli allievi. Tale orario verrà anche affisso nell'atrio della scuola con l'orario delle lezioni.

4.14 - L'appuntamento, tramite diario, è ritenuto dai docenti molto opportuno, anche se non obbligatorio, per avere la certezza di essere ricevuti in caso di affluenza sostenuta.

4.15 - Nei mesi di dicembre e aprile sono programmate due occasioni pomeridiane di colloquio rivolte in particolare a quei genitori che, per motivi di lavoro, hanno difficoltà ad incontrare gli insegnanti al mattino.

4.16 - Alla fine di ogni quadrimestre la consegna delle schede avverrà a cura degli insegnanti che commenteranno i risultati raggiunti dagli alunni con i singoli genitori e forniranno le eventuali opportune indicazioni per gli interventi che saranno ritenuti necessari.

4.17 - Il Dirigente scolastico riceve i genitori dal lunedì al venerdì, su appuntamento telefonico (tel. 011/710091).

4.18 - I genitori accedono alla segreteria secondo il seguente orario ordinario di ricevimento del pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30
il martedì e il venerdì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

4.19 - I Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori sono convocati almeno quattro volte in un anno.

4.20 - I rappresentanti eletti o il comitato dei genitori, se costituito, possono indire riunioni tra genitori di una classe, di un corso o di tutte le classi, in orario extrascolastico, cui possono essere invitati gli insegnanti. La richiesta deve essere rivolta per iscritto alla Presidenza su apposito modulo.

4.21 - In caso di incidente o di malessere, la scuola presta all'alunno tutta l'assistenza e le cure ritenute opportune, dando tempestiva comunicazione alla famiglia.

Se sarà necessario ricorrere al Pronto Soccorso si interverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) richiedendo l'invio urgente di un'autoambulanza;
- 2) richiedendo l'invio urgente di un taxi.

4.22 - Il genitore dell'infortunato deve consegnare, **in segreteria, in via Pacchiotti, entro le 24** ore successive all'incidente il referto medico del Pronto Soccorso.

4.23 - All'atto dell'iscrizione la famiglia è tenuta ad assicurare l'alunno presso la scuola, che fornirà ogni informazione sulla copertura assicurativa prevista dall'assicurazione in corso.

4.24 - La famiglia è tenuta a segnalare le eventuali intolleranze alimentari o farmacologiche cui è soggetto l'alunno.

6. SCIOPERI ED ASSEMBLEE SINDACALI

5.1 - Il Capo di Istituto è tenuto a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, le modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica. E' autorizzato a modificare l'orario, disponendo la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.

5.2 - L'avviso di previsto sciopero del personale della scuola non esenta gli allievi dall'obbligo di frequenza secondo l'orario comunicato dalla Presidenza. L'assenza in giorno di sciopero deve essere regolarmente giustificata dalla famiglia.

5.3 - In occasione di assemblee sindacali del personale, le famiglie saranno avvisate tramite diario delle eventuali variazioni d'orario delle lezioni.

7. ATTIVITA' PARA ED EXTRASCOLASTICHE

6.1 - La partecipazione della scuola ai Giochi della Gioventù e ad altri eventuali tornei o gare avverrà a giudizio dei docenti di Educazione Fisica, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dall'Ufficio scolastico Provinciale e dal Ministero. In orario extrascolastico il raggiungimento di una struttura sportiva esterna, per allenamenti o gare, avverrà in maniera autonoma da parte degli alunni.

Le uscite dalla classe per motivi sportivi (gare) durante le ore di lezione saranno preventivamente comunicate ai genitori e annotate sul registro di classe dall'insegnante di Educazione Fisica per conoscenza agli altri colleghi al fine di programmare le attività didattiche senza penalizzare gli alunni assenti.

Tutta l'organizzazione delle uscite inerenti le attività sportive avviene sotto la diretta responsabilità dei docenti di Educazione Fisica organizzatori.

6.2 - Le uscite didattiche all'interno dell'orario delle lezioni saranno autorizzate direttamente dal Capo Istituto che ne valuterà la congruenza con la programmazione, stabilirà il numero degli accompagnatori in relazione anche alle possibilità di sostituzione (di norma due docenti o un docente più un ausiliario quando l'uscita riguarderà una sola classe; un accompagnatore almeno ogni 15 alunni in caso di più classi accorpate). La comunicazione dell'uscita sarà effettuata su modulo che resterà agli atti della scuola e sottoscritta da un genitore. Qualora per l'uscita sia proposto l'uso di un mezzo privato, sarà la Giunta Esecutiva ad assumere le decisioni, poi ratificate dal Consiglio di Istituto.

6.3 - I docenti sono tenuti a presentare la richiesta di uscita alla Presidenza almeno con cinque giorni di anticipo.

6.4 - La programmazione dei viaggi di istruzione di uno o più giorni deve essere proposta entro il I quadrimestre dal Consiglio di Classe. Nella formulazione della proposta è necessario esporre le finalità didattiche che la motivano ed illustrarne le relative attività.

6.5 - Le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione devono tenere conto di eventuali alunni disabili della/e classe/i ed organizzare un itinerario idoneo al loro spostamento. L'insegnante di sostegno, a cui è affidato l'alunno/a disabile, è tenuto ad accompagnare il/la medesimo/a; qualora per gravi motivi personali documentabili non sia possibile, il suddetto docente troverà un sostituto (familiare dell'alunno disabile o un altro docente) mentre egli rimarrà a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti.

6.6 – Il “Piano annuale viaggi e soggiorni d'istruzione”, dopo l'acquisizione del parere del Collegio Docenti, è sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, lo stanziamento di eventuali contributi e la scelta delle Agenzie di viaggio o delle Ditte di trasporto. Tale scelta sarà effettuata in base ai criteri fissati dal Ministero dell'Istruzione, alla qualità del servizio offerto ed ai costi.

6.7 - Per ogni viaggio e soggiorno d'istruzione è obbligatoria l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. La partecipazione del gruppo classe deve raggiungere il 75%; se tale percentuale non viene raggiunta si cambia itinerario, dopo aver ampiamente analizzato le motivazioni, soprattutto quelle economiche; si ritiene infatti che queste non debbano gravare eccessivamente sulle famiglie.

8. PERSONALE DOCENTE E COLLABORATORI SCOLASTICI

7.1 - I docenti devono trovarsi all'interno dell'istituto cinque minuti prima della loro lezione. I docenti della prima ora attenderanno i propri alunni nelle rispettive aule.

7.2 - I docenti dell'ultima ora devono accompagnare la classe raggruppata ordinatamente fino all'atrio, seguendo l'ordine di uscita previsto in ogni sede.

7.3 - I docenti sono responsabili di tutti gli alunni loro affidati, dall'inizio dell'ora di lezione fino al momento dell'arrivo del docente successivo, in classe, in palestra, negli spogliatoi e nei laboratori. La responsabilità del docente si estende anche agli allievi a lui affidati che, per qualunque motivo, lascino la propria aula.

7.4 - I docenti che, per lo svolgimento dell'attività didattica, debbano far spostare gli alunni da un locale all'altro, sono tenuti a sorvegliare la classe e il gruppo durante gli spostamenti.

7.5 - Durante l'intervallo i docenti sono tenuti ad un'attenta vigilanza su tutti gli allievi che si trovano nel corridoio antistante la classe in cui prestano servizio.

7.6 - Nell'intervallo-mensa gli educatori della cooperativa “Mondoerre” sono responsabili della vigilanza degli allievi durante il pranzo e nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni pomeridiane.

Essi seguiranno, con la massima attenzione, le indicazioni fornite dal Capo d'Istituto e assicureranno il massimo controllo degli alunni a loro assegnati, segnalando immediatamente situazioni a rischio o difficili da gestire. Non dovrà mai essere abbandonato il controllo del cancello di ingresso sulla strada. Al termine dell'intervallo mensa gli educatori accompagneranno gli alunni nelle loro aule o in quelle in cui si svolgono le attività extracurricolari.

7.7 - Il docente che debba assentarsi durante le lezioni, per gravi motivi, non può lasciare la classe incustodita, senza averla affidata ad un collaboratore scolastico o ad un altro insegnante e senza informare il Capo di Istituto o i docenti collaboratori.

7.8 - Il cambio di insegnante deve avvenire il più celermente possibile coinvolgendo anche i collaboratori scolastici. L'insegnante che subentra, se nell'ora precedente non aveva lezione, deve trovarsi all'ingresso dell'aula prima del suono della campana. L'insegnante che deve lasciare la classe, prima di allontanarsi dall'aula, qualora il collega dell'ora successiva non giunga in tempi ragionevoli, deve segnalarne l'assenza ai collaboratori scolastici ed assicurare comunque la sorveglianza degli alunni. In casi estremi l'insegnante può decidere di suddividere gli allievi tra le classi o i laboratori presenti.

7.9 – Gli insegnanti di sostegno sono tenuti a garantire che almeno uno di essi sia presente alla prima ora di lezione e all'ultima ora della mattinata, durante i rientri pomeridiani, quando ci sono degli alunni a loro affidati.

7.10 - La sorveglianza degli alunni partecipanti ad uscite didattiche, a gite scolastiche, a viaggi o a soggiorni d'istruzione deve essere assidua e continua.

7.11 - I collaboratori scolastici accolgono in modo adeguato il pubblico, fornendo ogni forma di collaborazione ed informazione alle famiglie ed agli alunni.

7.12 - I collaboratori scolastici devono stazionare nella zona della scuola a loro affidata, sorvegliando gli allievi che si trovano nei corridoi, nei servizi e nelle parti comuni e devono segnalare agli insegnanti responsabili ogni irregolarità.

7.13 - Su richiesta dell'insegnante che si assenti momentaneamente dall'aula in cui presta servizio, i collaboratori scolastici sono tenuti a stare sulla porta della classe incustodita per controllare gli allievi fino al ritorno dell'insegnante. Essi devono collaborare con gli insegnanti nella vigilanza sugli allievi, soprattutto per la gestione dell'intervallo e durante le attività che comportino spostamenti; può essere loro richiesta la collaborazione con gli insegnanti anche durante le uscite scolastiche.

7.14 – “ Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati (nel caso in cui arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto)” L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare. (Direttiva del Ministro della P.I. prot. n°30 del 15/3/2007).

7.15 - In caso di malattia o di altra causa debitamente documentata, tutto il personale è tenuto a dare tempestivo avviso in segreteria, salvo comprovato impedimento, fornendo indicazioni sulla presumibile durata (un solo giorno o più giorni) al fine di consentire una programmazione delle sostituzioni il più possibile veloce e puntuale.

7.16 - Tutto il personale docente e non docente della scuola è tenuto all'osservanza delle norme vigenti che vietano di fumare nei locali della scuola.

7.17 – E' assolutamente vietato utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di servizio “.....in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti...”. (Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot.n° 30 del 15/03/07). Inoltre è vietato acquisire e divulgare immagini, suoni e filmati o registrazioni vocali relativi alla comunità scolastica e alle attività scolastiche, all'interno e all'esterno dell'Istituto. Chi raccoglie e utilizza dati personali mediante i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici deve informare e richiedere il consenso alle persone interessate. Per chi diffonde immagini e dati altrui senza autorizzazione – tramite mms o internet o altro – sono previste multe che vanno da € 3.000 sino ad un massimo di € 18.000 e nei casi più gravi da € 5.000 a € 30.000, oltre a sanzioni disciplinari stabilite dalla Scuola (Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n° 104 del 30/11/2007)

B) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Come previsto dallo " **Statuto delle studentesse e degli studenti** " (D.P.R. 249 del 26-6-1998 e D.P.R. 235 del 21-11-2007) è stato redatto il Regolamento di Disciplina della scuola, che fa parte integrante de "Regolamento di Istituto".

Il D.P.R. 249 del 24/6/98 all'art. n°1 ribadisce che la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; e ancora che la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

L'art. n° 2, tra i **DIRITTI** dello studente, enumera quelli relativi alla formazione culturale, alla tutela della sua riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la vita scolastica, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, a una valutazione tempestiva per attivare il suo processo di autovalutazione, alla promozione di attività curriculari integrative per gli studenti stranieri o aggiuntive per favorire la progressione e l'apprendimento degli studenti più deboli e che prevengano la dispersione scolastica; alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti scolastici; alla disponibilità di adeguate attrezzature tecnologiche; ai servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Fermo restando che il Regolamento di disciplina pone l'accento sui doveri degli studenti e sulle sanzioni da comminare in caso di violazione, è doveroso, per riequilibrare il documento stesso e per rendere positivo uno Statuto di norme per la convivenza, tenere in debito conto che gli allievi hanno comunque precisi diritti e che nei loro confronti gli insegnanti hanno precisi doveri da rispettare, poiché il compito prioritario dell'insegnante è quello di educare e non di punire,

si stabilisce quanto segue

- i genitori sono responsabili dei comportamenti pericolosi e/o sconvenienti dei propri figli;
- gli studenti sono tenuti a:
 - frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni ;
 - assolvere assiduamente agli impegni di studio;
 - avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente della scuola, del personale esterno presente nella scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
 - mantenere un comportamento corretto;
 - osservare le disposizioni comportamentali, organizzative e di sicurezza previste dal “Regolamento di istituto” in ogni momento dell’attività scolastica;
 - utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola.

La ripetuta inosservanza del “Regolamento di Istituto” costituisce mancanza disciplinare ed è oggetto di **sanzioni disciplinari; tali provvedimenti, che prevedono anche la sospensione dalle lezioni, sono differenziati e graduati in base alla gravità dell’infrazione.**

Prima di ogni provvedimento lo studente sarà invitato ad esporre quanto ritenga necessario a sua discolora.

I provvedimenti disciplinari, sempre temporanei, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

In base a quanto disposto dal D.P.R. 249/1998 (art.4), dal D.P.R.235/2008 e tenuto conto delle Direttive del Ministro della P.I. prot. 30 del 15/3/07 e n°104 del 10/11/07, il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio Docenti, ha individuato le seguenti sanzioni disciplinari.

Comportamenti	Sanzioni disciplinari
Gruppo 1 (mancanze lievi) <ul style="list-style-type: none"> - ritardo non giustificato nell’ora di ingresso (non frequente) - ritardo alla ripresa delle lezioni dopo gli intervalli - comportamento poco controllato e di disturbo durante le attività scolastiche (lezioni, mensa, studio assistito, uscite didattiche) 	<u>Richiamo verbale:</u> rimprovero dell’insegnante con esortazione ad un comportamento corretto. <u>In caso di ritardo, richiesta di giustificazione scritta da parte della famiglia, il giorno successivo.</u>
Gruppo 2 <ul style="list-style-type: none"> - comportamenti reiterati del Gruppo 1 - mancato svolgimento dei compiti - mancanza del materiale didattico - scherzi non graditi dai compagni e di disturbo per la classe - utilizzo di un comportamento e/o un linguaggio non adeguato al luogo nei confronti di insegnanti, operatori e compagni - giochi e scherzi sia all’interno della scuola sia nelle immediate vicinanze e in prossimità delle feste natalizie, pasquali, di carnevale e del 14 febbraio - utilizzo del cellulare e di dispositivi elettronici durante le attività scolastiche - opposizioni persistenti alle richieste degli insegnanti 	<u>Richiamo scritto:</u> rimprovero dell’insegnante attraverso annotazione sul diario personale dell’allievo, e/o sul registro di classe in mancanza del diario. <u>La violazione del divieto di tenere cellulari accesi durante le attività scolastiche</u> è sanzionata con il ritiro temporaneo del telefono, che sarà restituito al momento dell’uscita dalla scuola. Lo stesso avverrà per altri dispositivi elettronici usati durante l’orario scolastico. Tali dispositivi saranno ritirati dall’insegnante e consegnati ad un genitore avvisato tramite il diario. - Obbligo di svolgimento dell’intervallo in classe - Compiti aggiuntivi - Produzione di ricerche o elaborati che inducano uno sforzo di riflessione e di rielaborazione riguardo ai

	<p>comportamenti scorretti di cui l'alunno si è reso responsabile</p> <p>- Altri provvedimenti personalizzati "tesi al recupero dello studente"</p>
<p>Gruppo 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - persistenza dei comportamenti dei Gruppi 1 e 2 - rifiuti alle richieste degli insegnanti - atteggiamenti provocatori nei confronti degli insegnanti - firme dei genitori falsificate o modificazioni di valutazioni o di comunicazioni ufficiali - minacce sia fisiche che verbali ai compagni - assenze sospette - assenze non giustificate - utilizzo e diffusione nell'edificio scolastico o all'esterno – tramite internet o mms o altro – di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali senza l'autorizzazione dell'interessato 	<p><u>Richiamo scritto sul diario dell'alunno e sul registro di classe e convocazione in presidenza.</u></p> <p><u>Convocazione dei genitori:</u> la prima volta tramite diario da parte dei Docenti, in seguito da parte del Capo di Istituto</p> <p><u>Individuazione da parte dei docenti del Consiglio di classe dell'intervento più adeguato in relazione alla situazione personale dell'alunno, alla gravità del fatto, alla ripetitività dei comportamenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione dell'obbligo per lo studente di prestare un'attività a favore della comunità scolastica, stabilita dal Capo di Istituto, sentiti di docenti del Consiglio di Classe, con annotazione anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla - compiti aggiuntivi - sospensione da attività parascolastiche o extrascolastiche programmate (uscite, gite, spettacoli, attività sportive ecc.....) - sospensione dalla mensa - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a due giorni in base ad una delibera motivata del Consiglio di classe. <p>Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola - attività di pulizia e ripristino di eventuali locali danneggiati - interventi di aiuto ai compagni in difficoltà, ecc.....
<p>Gruppo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - persistenza dei comportamenti dei Gruppi 1, 2 e 3 nonostante i provvedimenti già messi in atto - comportamenti pericolosi per sé e per gli altri - azionamento dell'allarme antincendio - danni all'edificio e/o manomissioni di oggetti, suppellettili, arredi, attrezzi e materiale scolastico in genere - atti vandalici - piccoli furti 	<p>Il Consiglio di Classe riunito in seduta ordinaria o straordinaria, dispone <u>la sospensione dell'allievo con delibera motivata e per periodi non superiori a tre giorni.</u> I genitori dovranno accompagnare l'allievo al rientro in classe.</p>

<p>Gruppo 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - persistenza dei comportamenti del gruppo 4 e dei gruppi precedenti - comportamenti particolarmente pericolosi per sé e per gli altri - gravi minacce verbali e fisiche nei confronti dei compagni e del personale della scuola - gravi danni all'edificio e/o manomissioni di oggetti, suppellettili, arredi, attrezzi e materiale scolastico in genere - gravi atti vandalici - furti - eventi particolarmente gravi 	<p>Il Consiglio di classe riunito in seduta ordinaria o straordinaria, dispone <u>la sospensione dell'allievo</u>, con delibera motivata, <u>e per periodi da 4 a 15 giorni</u>; i genitori dovranno accompagnare l'allievo al rientro in classe.</p> <p>Gli allievi responsabili del danno di qualsiasi bene o arredo della scuola per uso improprio o scorretto, e per essi i rispettivi genitori, sono tenuti al risarcimento del danno. Se il danno è imputabile a più allievi, tutti sono obbligati in solido al risarcimento</p>
<p>Gruppo 6 (D.P.R. 235 del 21/11/2007) Quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando sono stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure se esiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;</p> <p>2) quando il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni</p>	<p>Il Consiglio di Istituto, riunito in seduta straordinaria, dispone la sospensione dell'allievo, con delibera motivata, e per periodi superiori a 15 giorni. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (D.P.R.235 del 21/11/2007 art.1 comma 8).</p>
<p>Gruppo 7 (D.P.R. 235 del 21/11/2007 art 1)</p> <p>1) quando sono stati commessi, ripetutamente, reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o quando esiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;</p> <p>2) oppure quando sono stati commessi atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da creare un elevato allarme sociale;</p> <p>3) quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>Il Consiglio di Istituto, riunito in seduta straordinaria, dispone, con delibera motivata, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato o l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (D.P.R. 235 del 21/11/2007 art.1 comma 9 bis).</p> <p>Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, in altra scuola (D.P.R. 235 del 21/11/2007 art.1 comma 10).</p>

Il Consiglio di classe e, nei casi più gravi, il Consiglio di Istituto sono sovrani nella valutazione delle diverse circostanze e nella definizione delle eventuali sanzioni; in ogni situazione terrà sempre conto dei seguenti principi:

- I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse considereranno la situazione personale dello studente.

Una sanzione disciplinare sarà come un “cartellino giallo” dopo il quale se i comportamenti gravi persisteranno il Collegio Docenti assegnerà il 5 in condotta, che comporterà la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Nel caso di danni materiali al patrimonio scolastico, sarà richiesto anche il risarcimento del danno da parte della famiglia del ragazzo/a che lo ha procurato e qualora il colpevole non venga scoperto per omertà personale o di classe, saranno il gruppo o i gruppi classe a partecipare al risarcimento.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Il provvedimento disciplinare assunto, con le motivazioni, sarà comunicato per iscritto alla famiglia.

ORGANO DI GARANZIA

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. N°249 del 26/6/98 citato, l'Organo di garanzia interno, individuato dal Consiglio di Istituto, è costituito dal dirigente scolastico, dai rappresentanti dei genitori e da un docente della Giunta Esecutiva dell'Istituto. Le deliberazioni sono valide solo se sono presenti tutti i membri. I membri decaduti sono sostituiti dal Consiglio di Istituto; in caso di incompatibilità di un membro sarà lo stesso Consiglio di Istituto a designarne un altro. Contro le decisioni dell'Organo di garanzia interno è ammissibile un ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte.

L'Organo di garanzia interno decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

C) PIANO EVACUAZIONE

1) Il Piano di evacuazione dell'edificio scolastico, recepito e deliberato dal Collegio Docenti, individua le predisposizioni organizzative e suggerisce le procedure operative che consentono di **contenere i danni a persone e a cose** in caso di pericolo, ed è mirato alla salvaguardia della sicurezza e **dell'incolumità di tutta la popolazione scolastica** (alunni – docenti – amministrativi – collaboratori scolastici – personale esterno presente nella scuola).

Il Piano prevede, inoltre, in caso di emergenza, modalità operative con cui superare **lo stato di panico**, mediante comportamenti corretti, prestabiliti e provati..

2) Il "**Gruppo operativo**", costituito per fronteggiare le situazioni di emergenza e di pronto soccorso, è presieduto dal Capo d'Istituto o dal Collaboratore Vicario in sede e nelle succursali dai Docenti Collaboratori. Gli addetti (insegnanti, personale della segreteria, collaboratori scolastici) sono designati all'inizio di ogni anno scolastico e i loro nomi risultano su un apposito documento che è pubblicato all'albo "Sicurezza" presente nell'atrio di ogni sede dell'Istituto.

3) Il Capo d'Istituto o il suo Vicario e nelle succursali i Docenti Collaboratori, sono i **Responsabili** dell'ordine di evacuazione. Al verificarsi di una situazione di emergenza, assumono la responsabilità di **Coordinatori** delle operazioni di evacuazione e di soccorso.

4) In caso di situazione di grave pericolo che richieda lo sgombero immediato dell'edificio, chiunque venga a conoscenza dell'evento è tenuto a dare l'allarme.

5) In concomitanza con la diramazione dell'ordine di evacuazione, l'ufficio di segreteria è **responsabile** nell'effettuare, a mezzo telefono, le richieste di intervento in base alle necessità a:

- Vigili del fuoco	tel. 115
- Pronto soccorso	" 118
- Guardia medica	" 5747
- Polizia	" 113
- Carabinieri	" 112
- Emergenza ambientale (Corpo forestale dello Stato)	" 1515
- Vigili urbani	" 011/442.64.24
- Uff. protezione civile (Comune)	" 011/442.02.02

Gli addetti di segreteria collaborano allo svolgimento delle operazioni, tenendosi in contatto con il **Centro operativo** per ogni necessità.

6) Il locale adibito a **centro operativo** è l'atrio della scuola in Via Pacchiotti e in Via Capelli, nell'ingresso al primo piano in Via Passoni.

7) I docenti e il personale sono i responsabili dell'attuazione delle operazioni di evacuazione per il piano in cui prestano servizio.

8) I collaboratori scolastici in servizio al piano terra sono incaricati della disattivazione degli impianti tecnologici, ossia:

- **Energia elettrica**
- **Centrale termica (quando previsto)**
- **Acqua (quando previsto)**

9) Nel caso di assenza del personale citato ai punti 2 – 8, i compiti vengono ripartiti tra i docenti e gli operatori presenti. I docenti che si trovano così nella necessità di dover abbandonare il proprio gruppo classe devono provvedere personalmente all'accorpamento della propria classe con un'altra dello stesso piano.

10) I collaboratori scolastici ai singoli piani sono responsabili del **controllo quotidiano dell'agibilità delle uscite di sicurezza**. Inoltre, in situazione di emergenza devono:

- aprire **immediatamente** uscite, porte e cancelli e tenere le aperture sgombre da eventuali ostacoli;
- accertarsi che tutti gli alunni siano usciti dai locali, con una rapida ispezione anche ai servizi, alla biblioteca, alle aule speciali, ai laboratori;
- intervenire con gli estintori in caso di incendio, se addestrati;
- abbandonare il piano solo **dopo il deflusso dell'ultima classe**;
- restare a disposizione del "centro operativo" per altri interventi.

11) In ogni aula e locale scolastico sono affisse le planimetrie con le seguenti indicazioni;

- vie di fuga e scale di emergenza**
- posizione estintori**
- posizione della classe o del locale nell'edificio**

Sarà sempre disponibile in ogni aula una copia del "Piano di evacuazione".

12) **In ogni classe, i primi giorni dell'anno scolastico, devono essere individuati:**

- i percorsi di fuga e le scale di emergenza indicate sulle planimetrie;
- 2 ragazzi apri-fila, con l'incarico di aprire le porte e di guidare la classe al punto di raccolta;
- 2 ragazzi serra-fila, con l'incarico di chiudere le finestre e le porte dell'aula, di spegnere le luci e di controllare che nessuno dei compagni di classe rimanga indietro;
- 2 ragazzi con l'incarico di aiutare eventuali disabili ad abbandonare l'aula ed a raggiungere il punto di raccolta.

13) In caso di interruzione dell'energia elettrica l'allarme viene diramato con una **campanella manuale a intervalli convenuti** oppure viene dato a voce dagli operatori scolastici (piano per piano, aula per aula).

14) Gli alunni, al segnale d'allarme, devono lasciare sul posto gli effetti personali e abbandonare i locali iniziando dal primo piano e seguendo il percorso prescritto. E' consentito asportare giacca o cappotto solo in caso di esercitazione.

Gli insegnanti controlleranno che i propri alunni eseguano tutte le operazioni correttamente, celermente ed in silenzio, aiutando gli allievi che per ragioni diverse si trovino in difficoltà. Guideranno la propria classe verso l'uscita seguendo le indicazioni. Prima di uscire dall'aula devono prelevare il registro di classe che contiene il modulo di evacuazione.

Nel luogo dove si sviluppa un incendio o una esplosione, le classi più vicine, sottoposte a rischio immediato, escono per prime derogando ai criteri generali di precedenza di percorso. Nel caso, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile evacuare l'aula è opportuno tenere chiusa la porta e segnalare dalle finestre la propria presenza ai soccorritori.

In caso di terremoto, se ci si trova all'interno di un'aula, occorre ripararsi sotto i banchi o sotto la cattedra, coprendosi la testa per evitare che pezzi di soffitto, quadri ed altri oggetti possano cadere addosso. Se non si è all'interno di un'aula ci si deve spostare verso i muri portanti o gli angoli, sono le zone più sicure dell'edificio. Non si deve rimanere al centro del locale in cui ci si trova e si deve stare lontani da finestre, mobili pesanti e mensole.

Non ci si deve precipitare fuori dall'aula verso le scale, perché sono le parti più insicure dell'edificio e non bisogna prendere l'ascensore. Si uscirà dall'aula o da altro locale alla fine della scossa, senza correre, tenendo per mano i compagni e aiutando chi è in difficoltà.

Gli alunni dovranno seguire le istruzioni degli insegnanti per raggiungere all'aperto il luogo di raccolta previsto.

15) **Durante l'evacuazione gli alunni devono rispettare le seguenti regole:**

- disporsi in fila per due, tenendo per mano il compagno che precede e quello che segue, per rimanere collegati gli uni agli altri;
- gli alunni apri fila e chiudi fila devono collaborare per:
 - chiudere la porta dell'aula
 - aiutare l'insegnante a tenere unita la classe;
- silenzio lungo il percorso
- mantenere l'unità della classe
- andatura veloce, seguendo la segnaletica
- gli alunni sorpresi dall'allarme fuori dalla propria aula si devono unire immediatamente al proprio gruppo-classe, se si trovano nelle immediate vicinanze, o si aggregano ad un altro gruppo se si trovano in altra parte dell'edificio. Raggiunto il posto di ritrovo devono **cercare il proprio gruppo-classe** e segnalare la propria presenza all'insegnante.

Si scendono (o si salgono) le scale sino all'uscita predestinata e si raggiunge il posto di ritrovo (il **cortile esterno della scuola**) . Durante l'evacuazione **l'insegnante** di classe precede il gruppo, mentre l'eventuale insegnante in compresenza si affianca ai serra-fila. Effettuato l'appello l'insegnante di classe deve compilare il **modulo di evacuazione** e consegnarlo al più presto al **Coordinatore delle operazioni** segnalando così eventuali situazioni irregolari.

16) Gli alunni disabili sono a carico **dell'insegnante di sostegno e di un collaboratore scolastico** in servizio al piano, **comunque dell'insegnante di classe**.

17) Fino al rientro a scuola, che avviene a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore delle operazioni, gli alunni permangono nel centro di raccolta, sorvegliati dai loro insegnanti.

18) Il presente "Piano di evacuazione" viene portato a conoscenza dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici, mediante la distribuzione ad ogni persona interessata.

Gli insegnanti di educazione fisica istruiscono gli alunni sulle modalità di evacuazione in caso di emergenza entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni.

19) Durante l'anno scolastico saranno programmate dalla presidenza almeno due esercitazioni pratiche al fine di acquisire una corretta preparazione per affrontare eventuali situazioni di emergenza.

D) INDICAZIONI PER PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO

In ogni locale della scuola e negli spazi esterni **deve essere mantenuto un comportamento corretto e civile**: non si spingono i compagni, non si lanciano oggetti, non si corre, soprattutto, lungo le scale nei trasferimenti da un piano all'altro e al momento dell'entrata/uscita. Gli studenti, in questi momenti, rischiano di essere gettati a terra e di essere calpestati.

Ogni laboratorio ha caratteristiche e attrezzature diverse funzionali alle attività didattiche che vi si svolgono. Bisogna ricordare che elettricità, strumenti tecnici e scientifici sono potenzialmente pericolosi e pertanto **devono essere usati con estrema attenzione e trattati con cura, in presenza dell'insegnante. E', infatti, vietato accedere ai laboratori e ad altri locali riservati ad attività specifiche (palestra, biblioteca, sala riunioni, locali mensa, sala medica, ecc.) se non è presente un insegnante o un collaboratore scolastico.**

Quando gli alunni si trovano in un laboratorio, in palestra, in biblioteca, in sala riunioni..... devono **rispettare le regole stabilite dagli insegnanti. E' importantissimo, nell'interesse di tutti. Comportamenti superficiali, assunti per scherzo o senza valutare i rischi possibili, possono rappresentare un grave pericolo per se stessi e per gli altri.**

La palestra è il luogo in cui si verifica il maggior numero di incidenti perché è lo spazio in cui ogni ragazzo/a pensa di poter dare sfogo alla voglia di muoversi, divertendosi. Si deve, invece, assumere **un comportamento corretto e rispettoso delle regole, per realizzare un vero "gioco di squadra" e divertirsi senza conseguenze spiacevoli e dolorose. In palestra è proprio meglio non fare "i trasgressivi".**

In ogni caso, quando si verifica un incidente, anche lieve, deve essere avvertito IMMEDIATAMENTE l'insegnante, il collaboratore scolastico, l'adulto più vicino.

E) PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO

Il comportamento che il personale della scuola deve tenere in caso di infortunio (ANCHE LIEVISSIMO) degli alunni è il seguente.

- Mai sottovalutare l'incidente e soccorrere personalmente l'alunno
- Chiamare un Collaboratore scolastico per attuare le prime misure di pronto soccorso (uso ghiaccio secco, disinfettare, cerotti), non somministrare mai medicinali.
- In base alla gravità dell'incidente valutare se chiamare l'ambulanza o condurre l'alunno in taxi (mai con la propria automobile) al Pronto Soccorso oppure limitarsi a fornire diretta assistenza con i mezzi a disposizione.
- Avvertire immediatamente i genitori dell'alunno, la Preside o in sua assenza i suoi Collaboratori.
- Nel caso di trasferimento al Pronto Soccorso un docente o un Collaboratore scolastico dovrà accompagnare l'infortunato e dovrà rimanervi fino all'arrivo dei genitori.
- Il giorno stesso il docente che ha assistito all'incidente consegnerà in segreteria una sintetica ma esaustiva relazione per acquisire ogni elemento informativo relativo all'incidente.
- **I genitori, il giorno stesso o il giorno successivo all'incidente, dovranno consegnare la documentazione ospedaliera o medica in segreteria.**
- La relazione dell'insegnante è richiesta anche per infortuni lievi, in tal caso il docente dovrà comunque telefonare ai genitori per riferire esattamente sull'accaduto.

La responsabilità della puntuale esecuzione delle procedure indicate è degli insegnanti, in presenza o in assenza del Capo d'Istituto e dei suoi Collaboratori.

La segreteria provvederà ad espletare tutte le formalità previste per la denuncia dell'infortunio all'INAIL, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alla Società Assicuratrice.

Ugualmente gli incidenti occorsi al personale della scuola dovranno essere immediatamente comunicati alla Preside ed alla Segreteria per le suddette denunce.

F) SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

REALE MUTUA ASSICURAZIONI - REALE SCUOLA
AGENZIA TORINO D'AZEGLIO
Corso Vittorio Emanuele, 18 - 10123 Torino - Tel. 011.812.30.71 (r.a.) - Fax 011.817.31.59
e-mail: srma@agenziadazeglio.191.it

Il presente documento costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione convenute dalla Scuola "Dante Alighieri" con la Società "Reale Mutua Assicurazioni", il cui testo completo, al quale si deve fare riferimento per gli effetti dell'Assicurazione, è depositato presso l'Istituto scolastico e presso l'Agenzia "Torino D'Azeglio".

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

Gentile Famiglia,

siamo lieti di informarvi che il vostro Istituto ha scelto ancora una volta di affidarsi alla professionalità di Reale Mutua Assicurazioni. Da sempre Reale Mutua, la più grande società di assicurazione italiana in forma di mutua, con sede a Torino, è vicina al mondo della Scuola, garantendo la tranquillità e la sicurezza a chi studia e lavora in questo specifico settore.

Tutto questo è stato possibile anche grazie agli oltre 200 Istituti Scolastici della provincia di Torino che, da diversi anni, si affidano alla nostra consulenza. Lieti di essere parte del vostro mondo, auguriamo a tutti un sereno e proficuo anno scolastico.

L'Agente della Reale Mutua
Ceglia Geom. Gerardo

I SERVIZI

· **CONVENZIONE** con il CENTRO MEDICO DENTISTICO "NOGARD" di Torino - Tel. 011548605.

L'assicurato potrà ricevere presso il Centro, senza esborso di denaro, le cure necessarie in caso di infortunio ai denti.

· **COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO**, organismo indipendente costituito da Reale Mutua per la tutela dei diritti dell'assicurato.

· **CENTRO UNICO DI LIQUIDAZIONE "REALE SCUOLA"** per una semplice e rapida liquidazione dei sinistri.

· **Convenzione esclusiva PRONTO TAXI 5737** per il trasporto gratuito dell'infortunato al pronto soccorso e viceversa.

· **SEZIONE ASSISTENZA**: consulenza medica telefonica, invio di un medico o ambulanza, invio medicinali all'estero, anticipo denaro, ecc.

Le coperture assicurative operano a favore di ciascun assicurato durante tutte le attività realizzate dalla Scuola in conformità alla normativa vigente.

INFORTUNI e MALATTIA - massimali e somme assicurate per persona:

- In caso di morte € 160.000
- In caso di invalidità permanente, fino a € 200.000
- Rendita annua, per cinque anni, agli allievi per invalidità gravi € 6.000
- In caso di invalidità permanente da poliomielite e meningite cerebro-spinale contratta a scuola, fino a € 150.000
- Diaria di degenza in Istituto di Cura, al giorno € 100
- Rimborso delle spese di cura (tickets compresi) fino a € 45.000
- Indennizzo forfettario per app. gessato o tutore immobiliz. equivalente € 300
- Durante visite, viaggi, gite d'istruzione, scambi culturali,
 - rimborso delle maggiori spese di viaggio e delle spese mediche e ospedaliere a seguito di malattia improvvisa e infortuni in Italia € 3.000
 - all'estero € 10.000
 - furto e smarrimento bagaglio fino a € 1.000
- Rimborso forfettario per infortuni gravi che comportino la perdita dell'anno € 3.000
- Rimborso forfettario sostitutivo per lunghe convalescenze, in assenza di altri esborsi, fino a € 160
- Indennizzo forfettario in caso di contagio da H.I.V., epatite B o C € 50.000

La garanzia è estesa agli infortuni verificatisi durante il percorso più breve dalla propria abitazione alla scuola e viceversa (rischio in itinere).

RESPONSABILITÀ CIVILE - massimali R.C.T. e R.C.O.:

- massimale per anno ILLIMITATO
- per sinistro, per persona e per danneggiamento a cose € 5.000.000

TUTELA GIUDIZIARIA - massimali:

- massimale per anno € 50.000
- per sinistro € 10.000

INDICE

- 1) Presentazione
- 2) I vantaggi dell'uso di Internet a scuola sotto il profilo didattico
- 3) Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet in ambito didattico
- 4) Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC e del lavoro didattico
- 5) Norme e linee guida
- 6) Definizioni e regole generali
- 7) Livelli di informazione sulla Politica d'Uso Accettabile (PUA) delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione della scuola (TIC)
- 8) Dichiarazione di consenso che sarà proposta ai genitori dopo la fase deliberativa

1) Presentazione

La scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri" di Torino, in base alle linee guida delle politiche nazionali ed europee, ha elaborato un regolamento relativo alla **Politica d'Uso Accettabile (PUA) delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC)**.

Il documento è stato sottoposto all'approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto.
Prima di firmarlo tutte le parti in causa (Genitori, docenti, personale di segreteria) devono leggerlo attentamente per accertarsi di averlo compreso in tutte le sue parti e di accettarne i contenuti.

2) I vantaggi dell'uso di Internet a scuola sotto il profilo didattico

Internet offre, sia agli studenti che agli insegnanti, una vasta scelta di risorse didattiche ed opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi; permette inoltre di trovare materiale, recuperare documenti, scambiare informazioni, reperire risorse per tutte le attività scolastiche e sociali. Non ultima la possibilità di proporsi come attori protagonisti della comunicazione, producendo ed offrendo in rete materiali da loro elaborati.

La scuola propone agli alunni e agli insegnanti di utilizzare la Rete per promuovere attività in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per i docenti l'accesso ad Internet è in primo luogo un diritto, poi una risorsa ormai irrinunciabile per l'apprendimento, infine un'area di riflessione e di lavoro didattico.

Agli insegnanti resta pienamente la responsabilità di:

- a) guidare gli studenti nelle attività on-line,
- b) stabilire obiettivi chiari nell'uso di Internet,
- c) insegnarne un uso accettabile e responsabile.

L'obiettivo principale, anche nell'ambito delle TIC, è quello di:

- a) formare cittadini consapevoli e critici,
- b) arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curriculum scolastico, la programmazione di classe, l'età e la maturità degli alunni.

3) Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet in ambito didattico

La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli alunni l'accesso a materiale appropriato, anche se non è possibile evitare completamente la possibilità che gli studenti trovino materiale indesiderato navigando su un computer della scuola; la probabilità è tuttavia fortemente ridotta perchè la presenza dell'insegnante costituisce garanzia.

La scuola però non può farsi carico della responsabilità del materiale trovato su internet e non segnalato ai responsabili o di eventuali conseguenze causate dall'accesso ad internet qualora esse derivino dall'inosservanza delle disposizioni. Gli studenti devono imparare ad utilizzare i metodi di ricerca insegnati, che includono i cataloghi per soggetto e l'uso dei motori di ricerca, sempre all'interno di attività di natura didattica.

Ricevere e inviare informazioni o messaggi E-mail (per le attività che dovessero prevederlo) prevede una buona abilità di gestione delle informazioni e della comunicazione. Gli alunni saranno guidati a riconoscere i rischi a cui si espongono quando sono in rete. Saranno, inoltre, educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di Internet come: la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non dovrebbe pervenire materiale di questo tipo, se ne venissero a contatto devono sempre riferirne l'indirizzo Internet (URL) all'insegnante o al responsabile di laboratorio.

4) Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC e del lavoro didattico

1. Separazione della rete didattica da quella amministrativa
2. Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato dal responsabile di ogni laboratorio in base alle norme di sicurezza.
3. La scuola può monitorare quotidianamente ogni attività svolta sui propri computer, controllare regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e si riserva di controllare tramite i docenti autorizzati i siti visitati e le tracce di navigazione, attraverso un procedimento a campione.
4. È vietato inserire files o softwares sui singoli personal computer, o scaricare software da Internet, senza aver chiesto preventivamente il permesso del responsabile di laboratorio: in ogni caso deve essere sempre presente un insegnante, dal momento che i ragazzi non possono essere lasciati soli nei laboratori. Copia del regolamento è affissa negli stessi laboratori.
4. Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus e antispyware aggiornato periodicamente dal responsabile: ciò significa soprattutto che anche il materiale in uscita (ricerca trasferita su floppy disk, allegati alla posta elettronica) ha caratteristiche di sicurezza per le famiglie.
5. Per utilizzare FLOPPY DISK o CD-ROM personali è necessario chiedere il permesso al responsabile di laboratorio e sottoporli al controllo antivirus: è evidente che se ne verificherà anche la congruità didattica.
6. I file di proprietà della scuola sono controllati regolarmente dal responsabile di laboratorio; tuttavia, provenendo essi in gran parte dalle attività didattiche, vanno riferiti, in prima battuta, alla responsabilità dell'insegnante che di ogni attività è coordinatore in laboratorio.

5) Norme e linee guida

Utilizzo dei servizi Internet (E-mail, chat)

- 1) L'insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l'utilizzo di Internet, è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio.
- 2) Gli alunni devono utilizzare solo fornitori di servizi e-mail approvati dalla scuola
- 3) L'indirizzo e-mail alle classi viene fornito a cura del responsabile di laboratorio sempre in ordine a specifiche esigenze didattiche.
- 4) L'invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell'insegnante di classe, che ne ha la responsabilità.

Gestione del sito web della scuola

La redazione editoriale della scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato.

La scuola detiene i diritti d'autore dei propri documenti che si trovano sul sito o di quei documenti per i quali è stato chiesto ed ottenuto il permesso dall'autore proprietario.

Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono includere solo l'indirizzo della scuola, l'indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola, **ma non informazioni relative agli indirizzi del personale e degli alunni della scuola o altre informazioni che possano violare o permettere violazioni della privacy**

La scuola ha come linea programmatica la diffusione delle attività didattiche svolte dalle classi e la ricerca di materiali adeguati all'ampliamento della conoscenza in rapporto alle programmazioni educative e didattiche dei consigli di classe.

Non pubblicherà materiale prodotto dagli alunni senza il permesso dei loro genitori che si intende comunque concesso nelle linee generali dopo la comunicazione sotto riportata e l'acquisizione del consenso. Le fotografie dei ragazzi per il sito della scuola verranno selezionate attentamente dagli insegnanti redattori in modo tale che gruppi di alunni siano ritratti in attività didattiche a scopi documentativi; inoltre, le fotografie degli stessi non verranno pubblicate senza il consenso scritto (vedi

Dichiarazione sotto riportata) dei loro genitori o tutori e il nome degli alunni non verrà mai allegato alle fotografie.

Servizi on line alle famiglie/utenti esterni

La scuola offre (all'interno del proprio sito web) vari servizi alle famiglie ed agli utenti esterni:

- consultazione POF, PSP, PA
- calendario scolastico, ricevimento dei docenti, descrizione strutture;
- software e materiali didattici
- forum

Si precisa che tutti i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (D.Lgs 196 del 30/6/2003).

Altre forme tecnologiche di comunicazione

Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni o durante l'orario scolastico

6) Definizioni e regole generali

Comunicazioni interpersonali (posta elettronica, talk)

Con queste termini vengono definite quelle comunicazioni in cui una persona comunica con un'altra persona come se fosse un dialogo faccia a faccia. Conviene anche qui ricordare che nel settore che potrebbe coinvolgere i ragazzi siamo, per quanto riguarda il nostro istituto, saldamente all'interno di una esperienza didattica. Non è infatti previsto (e le programmazioni di classe dovranno tenerne conto) uno spazio individuale per i ragazzi in questa dimensione; ogni esperienza dovrà essere seguita, filtrata e in ultima analisi garantita dall'insegnante. Una ulteriore riflessione ci ricorda che questi strumenti non hanno uguale valenza: esistono comunicazioni sincrone (nelle quali chi inserisce il messaggio sa che verrà letto in tempo reale dalla controparte) e asincrone (la situazione tipo della posta elettronica: si invia un messaggio ma non si sa quando o addirittura se tale messaggio verrà letto) potrebbe in ogni caso essere cambiato il contesto iniziale del rapporto epistolare, anche se la velocità non è paragonabile con quella delle normali lettere. In genere, conviene seguire le comuni regole di cortesia in ogni situazione.

Linee guida per alunni e docenti

Alcuni di questi consigli riguardano l'uso sicuro di Internet anche a casa.

Alunni

1. Mantenete segreto il nome, l'indirizzo, il telefono di casa, il nome e l'indirizzo della scuola che frequentate.
2. Non inviate a nessuno fotografie vostre o di vostri amici.
3. Chiedete sempre al vostro insegnante o ad un adulto il permesso di scaricare documenti da Internet; a scuola sarà sempre all'interno di attività didattiche.
4. Chiedete sempre l'autorizzazione prima di iscrivervi a qualche concorso o prima di riferire l'indirizzo della vostra scuola.
5. Riferite al vostro insegnante se vi capita di trovare immagini che vi infastidiscono nella Rete.
6. Se qualcuno su Internet vi chiede un incontro di persona, informate il vostro insegnante e i vostri genitori.
7. Ricordatevi che le persone che incontrate nella Rete sono degli estranei e non sempre sono quello che dicono di essere.
8. Non è consigliabile inviare mail personali; chiedete sempre al vostro insegnante prima di inviare messaggi di classe.

Insegnanti

- 1) sarebbe buona norma segnalare al referente dei singoli laboratori (sede e sedi associate) quali cartelle sono state aperte per usi temporanei e possono quindi essere rimosse senza occupare inutilmente spazio su disco.
- 2) Discutete con gli alunni della PUA della scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di Internet.
- 3) Registrate sempre l'accesso al laboratorio sul quaderno delle prenotazioni.
- 4) Date chiare indicazioni su come si utilizza Internet e, qualora l'attività lo prevedesse, su come si utilizza la posta elettronica; informate i ragazzi che le navigazioni saranno monitorate.
- 6) Ricordate agli alunni che la violazione consapevole della PUA della scuola comporta la temporanea sospensione dell'accesso ad internet.
- 7) Riferite al Fornitore del Servizio Internet o alla polizia di eventuali siti pornografici o inappropriati per contenuti o linguaggio che risultassero filtrare attraverso la protezione.

7) Livelli di informazione sulla Politica d'Uso Accettabile (PUA) delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione della scuola (TIC)

Informare il personale scolastico

Le regole di base relative all'accesso ad Internet verranno esposte all'albo dell'Istituto, all'interno dei laboratori di informatica e negli uffici amministrativi.

Tutto personale scolastico (docente ed ATA) analizzerà la Politica d'Uso Accettabile delle TIC sottoscrivendola e sarà coinvolto nel suo ulteriore sviluppo, sempre tenendo conto che l'uso della Rete sarà sottoposto a monitoraggio.

Informare gli alunni

Sarà cura del docente responsabile del laboratorio e dei vari docenti utenti del medesimo illustrare didatticamente i contenuti della Politica d'Uso Accettabile delle TIC agli alunni, tenendo conto della loro età ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all'uso della comunicazione tecnologica.

Informare i genitori/tutori

I genitori verranno informati sulla politica d'uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola e sulle regole da seguire a casa tramite:

- esposizione del seguente regolamento all'albo,
- pubblicazione dello stesso sul diario scolastico,
- pubblicazione dello stesso nel sito web della scuola,

- attraverso approfondimenti nelle sedi assembleari
- consultazione del regolamento in segreteria.

La scuola deve chiedere ai genitori degli studenti minori di 18 anni di età il consenso all'uso di Internet per il loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e della sue fotografie.

Legislazione vigente sui Diritti d'Autore

Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70: "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".

Quindi se nel realizzare delle pagine web all'interno di un'opera originale l'autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome dell'autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright.

In questi casi infatti l'autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare più notorietà.

8) Dichiarazione di consenso che sarà richiesta ai genitori entro il mese di settembre

Gentili genitori,

la nostra scuola fornisce a vostro figlio un accesso controllato ad Internet.

Utilizzare la Rete fa parte delle attività curricolari e dello sviluppo delle abilità concernenti l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

Per evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato su Internet, la scuola ha elaborato le regole della Politica d'Uso Accettabile delle TIC dei laboratori d'informatica allo scopo di diminuire il rischio di imbattersi in documenti di questo tipo. Copie del suddetto regolamento sono esposte in ogni sede. La scuola ha preso in considerazione tutte le precauzioni per evitare l'accesso a materiali non appropriati; pertanto non è responsabile della natura o del contenuto del materiale reperito senza rispettare le disposizioni impartite.

Chiunque avesse dei commenti alle regole proposte o dei suggerimenti per aggiungerne delle altre, può riferirle al Dirigente scolastico **entro fine settembre**.

Cordiali saluti.

Il presente documento è da restituire firmato entro il _____

Il Dirigente Scolastico prof.ssa S. Paterlino

CONSENSO

Il sottoscritto, genitore dell'alunno

.....frequentante la classe..... sezione.....

(da compilare in stampatello);

condivide

le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di internet e consente al proprio figlio di utilizzare l'accesso ad internet a scuola.

E' al corrente che la scuola ha preso tutte le precauzioni per garantire che gli alunni non abbiano l'accesso a materiale non adeguato. Prende atto che la scuola non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su internet, qualora non sia stato sottoposto all'attenzione dell'insegnante o reperito al di fuori delle disposizioni impartite.

Firma

Acconsente/non acconsente che i lavori del proprio figlio siano pubblicati sul sito della scuola, che siano pubblicate le fotografie, secondo le regole della scuola (senza l'inserimento del nome, ma eventualmente solo con le iniziali del nome, non del cognome).

ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

(Crocettare la voce prescelta)

Firma..... Data